

Legge regionale 22 luglio 1996 , n. 25 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Disciplina dell'agriturismo.

Art. 6

(Norme igienico-sanitarie)

- 1.** I locali destinati all'utilizzazione agrituristiche devono possedere i requisiti igienico-sanitari previsti dai regolamenti edilizi comunali per le civili abitazioni.
- 2.** I locali adibiti a punto ristoro agriturstico sono soggetti alle disposizioni di cui alla legge 30 aprile 1962, n. 283 e successive modificazioni ed integrazioni, e al regolamento regionale di cui all'articolo 5.
- 3.** Negli spazi destinati ai campeggiatori vengono assicurati i servizi igienico-sanitari, la fornitura di acqua potabile e di energia elettrica, la raccolta e l'asporto di rifiuti solidi.
- 4.** Ai fini dei requisiti igienico-sanitari, gli edifici delle malghe destinati all'ospitalità vengono equiparati ai rifugi escursionistici.